



N. 1/2012 REG. ORD.

Revò, 12 gennaio 2012

Prot.. 120

IL SINDACO

Vista la L.P. n. 17 di data 30/07/2010;

Vista la delibera della Giunta provinciale di Trento n. 1449 di data 01/07/2011;

Visto il capo II Sezione VII (art. 22 -23 – 24 -25 -26 e 27) della L.P. n. 17 del 30.07.2010;

Sentiti inoltre i pareri delle associazioni di categoria ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della L.P. 17/2010;

ORDINA

per l'anno 2012 la determinazione delle seguenti disposizioni in materia di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali operanti sul territorio comunale di Revò:

Articolo 1 Riferimenti normativi

Il presente atto è adottato in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento”, nonché della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1449 di data 1 luglio 2011.

Articolo 2 Periodi turistici

Ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1449 di data 01 luglio 2011, il Comune di Revò è considerato comune ad economia turistica estiva relativamente al seguente periodo:

- **Dal 1 giugno al 30 settembre di ciascun anno civile.**

Durante tale periodo gli esercenti hanno facoltà di tenere aperti gli esercizi dalle ore 06,00 alle 23,30, compresi i giorni domenicali o festivi, senza alcun obbligo di chiusura infrasettimanale.

Articolo 3

Orari di apertura degli esercizi commerciali

I titolari degli esercizi commerciali al dettaglio determinano gli orari di apertura e di chiusura al pubblico entro i limiti previsti dall'articolo 23 della Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 e dal presente atto. Gli orari di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio sono i seguenti:

- Nel periodo turistico (dal 1° giugno al 30 settembre): non prima delle ore 06.00 e non oltre le 23.30;
- Nei restanti periodi: non prima delle ore 07.00 e non oltre le 20.00.
Senza limiti di ore giornaliere.

Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Articolo 4

Aperture domenicali e festive

Durante i periodi non turistici (dal 1° di ottobre al 31 maggio) gli esercizi osservano la chiusura obbligatoria nei giorni domenicali o festivi e una mezza giornata di chiusura infrasettimanale ad eccezioni di quattro giornate annue stabilite dal comune.

Nel corso dell'anno 2012 sono state individuate 4 **domeniche nelle quali è possibile derogare all'obbligo di chiusura e precisamente:**

- **I giorni 7, 14, 21 e 28 ottobre 2012**, in considerazione del fatto che in detto periodo vi è un notevole afflusso di gente per la raccolta delle mele.

Nel mese di dicembre, eccettuate le giornate del 25 e 26, gli esercizi di vendita al dettaglio possono rimanere aperti tutti i giorni della settimana, senza osservare la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata infrasettimanale.

Per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune provvederà ad individuare con apposito provvedimento, le quattro giornate nelle quali è consentito derogare all'obbligo di chiusura.

In caso di almeno due festività consecutive è consentita l'apertura antimeridiana agli esercizi del settore alimentare o misto nel secondo giorno domenicale o festivo.

Articolo 5

Chiusura infrasettimanale

Al di fuori del periodo turistico è fatto obbligo di effettuare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria che può essere scelta dall'operatore tra le seguenti giornate:

- **LUNEDI' MATTINA/POMERIGGIO**
 - **GIOVEDI' MATTINA/POMERIGGIO**
 - **SABATO MATTINA/POMERIGGIO**
- sia per il settore alimentare che per quello non alimentare.**

e dovrà essere comunicata al Comune.

Per mezza giornata si intende il periodo antimeridiano fino alle ore 13,00 o quello pomeridiano decorrente dalle ore 13.00.

Articolo 6

Orario notturno

L'orario notturno di cui all'art. 27, comma 3 della Legge Provinciale 30 luglio 2010 n. 17 è compreso fra le ore 23.30 e le ore 06.00 per il periodo turistico e dalle ore 20.00 alle ore 07.00 nel rimanente periodo.

Detto orario non si ritiene attuabile nella realtà del Comune di Revò.

Articolo 7

Campo di applicazione

Il presente provvedimento non si applica alle attività e tipologie di esercizi di cui all'articolo 27 della Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17.

La presente ordinanza avrà durata sino al 31.12.2012.

A V V E R T E

Che l'eventuale inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative secondo le vigenti norme di legge.

RENDE NOTO

Che avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al T.R.G.A di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034.

IL SINDACO
Yvette Maccani

